



Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Circolare n. 28
Prot. 2613

Roma, 15 marzo 2007

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
A O S T A

Agli Uffici scolastici provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche
LORO SEDI

e, p.c Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo - SEDE

Oggetto: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007.

L'esame finale del primo ciclo, come è ben noto a tutti gli insegnanti, coincide con la conclusione di una lunga e complessa fase processuale, e al tempo stesso apre nuovi scenari nel percorso di formazione culturale e personale di ciascun ragazzo.

Da una parte, l'esame assume infatti una particolare importanza, perché conclude un percorso scolastico nel quale, ad una base conoscitiva generale, ha fatto seguito una sistematizzazione dei saperi su cui si fondano le consapevoli scelte per il futuro.

L'esame, dall'altra, pur con le criticità proprie dell'età adolescenziale, coincide con una fase evolutiva, contrassegnata, per ciascun ragazzo, dai processi di maturazione della personalità, da un insieme particolarmente ricco di relazioni interpersonali, dall'emergere in modo più chiaro di interessi e vocazioni.

Pertanto, gli insegnanti vorranno riservare, come di consueto, particolare attenzione a questa fase conclusiva del ciclo di istruzione. In merito assumono uno specifico rilievo gli interventi relativi alla predisposizione degli strumenti di valutazione, allo svolgimento dell'esame di Stato e alla certificazione delle competenze.

Per parte sua, il Ministero ha già avuto modo nella fase iniziale di questo anno scolastico di intervenire (nota di indirizzo del 31 agosto 2006 e nota del 10 novembre 2006) su alcuni aspetti connessi con gli adempimenti conclusivi e con l'esame finale del primo ciclo di istruzione. Alcune recenti modifiche normative hanno poi interessato direttamente l'esame di Stato con cui si conclude la scuola secondaria di I grado.

La predisposizione di prove da parte dell'Invalsi per l'esame conclusivo del primo ciclo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004, è stata infatti annullata dall'art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Di conseguenza, è stata confermata l'esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.

Tenendo conto, pertanto, della nuova configurazione di questo settore scolastico, e sulla scorta del parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, si ritiene utile fornire un quadro generale di riferimento per gli adempimenti necessari.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ESAME

Si segnalano di seguito le principali attività della fase preparatoria allo svolgimento dell'esame di Stato.

1. Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite."

Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali; i criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza dovranno essere preventivamente definiti dagli organi di istituto. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà pertanto alla formale validazione dell'anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti.

2. Ammissione all'esame

Non è più prevista l'ammissione all'esame. Infatti, le norme che prevedevano, ai fini dell'ammissione degli alunni all'esame di Stato, un giudizio di idoneità da parte del consiglio di classe, sono state abrogate dall'art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004 con effetto dal corrente anno scolastico.

Pertanto, non trovano più applicazione gli articoli 177 (valutazione e scheda personale dell'alunno) e 183 (ammissione all'esame di licenza) del Testo unico (decreto legislativo 296/1994) che, in diverso modo, fino al precedente anno scolastico, disciplinavano l'istituto dell'ammissione all'esame di Stato.

L'ammissione, conseguentemente, è disposta d'ufficio nei confronti di tutti gli alunni frequentanti l'ultimo anno di corso della scuola secondaria di I grado, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell'anno scolastico e, comunque, alla sola condizione del raggiungimento del monte ore annuo di presenze di cui al precedente paragrafo.

3. Predisposizione relazione finale del consiglio di classe

Pur in presenza della abrogazione del giudizio di idoneità e ammissione all'esame (ex-comma 5 dell'art. 177 del Testo Unico), viene confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Sarà poi la scheda individuale di valutazione, completa di giudizi analitici per disciplina e di giudizio globale conclusivo del terzo anno, a consentire una conoscenza sufficientemente completa del risultato cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali.

Valgono in proposito, per questi adempimenti preliminari all'esame, le indicazioni, per quanto compatibili, fornite dalla Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che, fatte salve le modifiche richiamate dalla presente circolare, è da considerare base di riferimento per ogni altro adempimento relativo allo svolgimento dell'esame di Stato.

SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

Sulle discipline di studio riguardanti il curriculum della scuola secondaria di I grado sono intervenute modifiche che incidono sulle prove d'esame.

L'attuale configurazione del curriculum comprende infatti lo studio di una seconda lingua comunitaria e una diversa strutturazione dell'area tecnologica, così come disposto dal decreto legislativo n. 59/2004 e dal decreto legislativo n. 226/2005.

Per le scuole di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, di lingua francese della Valle d'Aosta e di lingua slovena per le province di Trieste e Gorizia si confermano le disposizioni specifiche in materia di prove linguistiche.

1. Prove scritte

Sulla base della consolidata e sperimentata prassi, peraltro richiamata dalla ordinanza ministeriale n. 90/2001, è prevista di norma l'effettuazione di tre prove scritte, da svolgersi su tre giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalle commissioni esaminatrici. Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.

La prova scritta di **italiano** è opportuno sia formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

La prova dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole, tenendo conto dell'esperienza consolidata, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

- esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
- relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

Per quanto riguarda le **lingue comunitarie** che, per la prima volta in modo generalizzato, costituiscono oggetto di valutazione di esame, mentre, da una parte, deve essere affermata la pari dignità di entrambi gli insegnamenti delle lingue comunitarie (inglese e altra lingua scelta dalla scuola), dall'altra, tale parità deve essere praticata in modo graduale per renderla sostanzialmente credibile.

Pertanto, in questo anno di prima applicazione, è opportuno, per quanto riguarda in particolare la prova scritta, prevedere che l'effettuazione di tale prova per la seconda lingua abbia carattere sperimentale.

In via generalizzata la prova scritta riguarderà la prima lingua comunitaria. Previa delibera del collegio dei docenti, potrà essere sperimentata la prova scritta unica delle due lingue comunitarie, articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria. In tal caso la prova potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione di dialogo, ecc.), con conseguente valutazione riferita agli insegnamenti di entrambe le lingue.

Nella predisposizione e nella valutazione della prova di seconda lingua comunitaria per gli alunni che vengono a trovarsi in una condizione di ripetenza e/o che non hanno potuto usufruire di tale insegnamento per l'intero corso, le commissioni tengono conto della durata dello specifico percorso compiuto e dei relativi livelli di competenza conseguiti.

Nel caso in cui la scuola, su delibera del collegio, non abbia incluso la seconda lingua comunitaria nell'unica prova scritta, dovrà prevedere che essa sia oggetto di specifica trattazione e valutazione in sede di colloquio pluridisciplinare.

Le istituzioni scolastiche interessate da esperienze consolidate di bilinguismo possono deliberare autonomamente lo svolgimento di prove scritte separate delle due lingue comunitarie.

La prova scritta di **matematica ed elementi di scienze e tecnologia** deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curriculum di studi.

La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa.

Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, sulla base dell'esperienza consolidata, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità.

Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali.

Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

È tassativamente vietato l'uso di telefoni cellulari.

2. Colloquio pluridisciplinare

Come è consuetudine consolidata, il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell'intera commissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, la maturazione globale dell'alunno.

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole commissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare, per quanto attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, potrà essere condotto in modo autonomo, assumendo, eventualmente, a riferimento le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti curricolari e normativi sopravvenuti, nonché altri criteri autonomamente individuati anche sulla base di qualificate esperienze realizzate.

Come per altre discipline, per quanto riguarda la valutazione delle due lingue comunitarie la commissione esaminatrice provvederà a verificare quali capacità e competenze (nella fattispecie, di livello differenziato) sono state conseguite dall'alunno.

Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 201/1999, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

3. Giudizio finale

Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, la commissione esaminatrice che, comunque, è chiamata ad operare collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio, formula un motivato giudizio complessivo.

Tale giudizio, se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di "OTTIMO", "DISTINTO", "BUONO" e "SUFFICIENTE"; se negativo, con il giudizio di "NON LICENZIATO".

Considerata la globalità del giudizio, le prove scritte non assumono valore eliminatorio rispetto al colloquio pluridisciplinare.

Il giudizio sintetico viene riportato sul diploma di licenza di scuola secondaria di I grado, firmato dal presidente della Commissione esaminatrice.

Si precisa che, come di consueto, i diplomi, stampati dal Poligrafico dello Stato su ordinativo del Ministero dell'Economia, verranno da quest'ultimo trasmessi agli Uffici scolastici provinciali entro il prossimo mese di aprile, per il successivo inoltrare alle istituzioni scolastiche.

4. Alunni con disturbo specifico di apprendimento

Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con diagnosi di dislessia, che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si raccomanda l'impiego di misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede di esame, come indicato nella nota ministeriale prot. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot. 26/A del 4 gennaio 2005.

5. Alunni diversamente abili

I docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.

Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001).

Le prove d'esame, per le quali l'alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili.

6. Alunni con cittadinanza non italiana

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si forniscono, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

7. Candidati privatisti

In base al divieto contenuto nell'art. 1-bis, comma 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo il quale "Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali", gli studenti che stanno frequentando la terza classe presso scuole private non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l'esame di Stato presso una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile.

Per qualsiasi candidato esterno che intende sostenere l'esame di Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni previste in materia dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: "All'esame di Stato ... sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età."

8. Alunni in ospedale

Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggeriscono modalità derogatorie per lo svolgimento dell'esame.

9. Prove suppletive

Le prove suppletive degli esami di Stato per gli alunni assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima del termine dell'anno scolastico.

Nello svolgimento di tali prove devono essere seguiti gli stessi criteri indicati per la sessione ordinaria.

10. Adulti

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, e, in particolare, quelle sedi di Centri Territoriali Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti (ex- corsi sperimentali per lavoratori 150 ore), per le finalità di cui all'ordinanza ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, art. 5 e in applicazione della nota prot. 777 del 31 gennaio 2006, possono indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado a favore di coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione.

Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi le istituzioni scolastiche interessate possono assumere a riferimento le disposizioni di cui alla presente circolare, secondo opportuni adattamenti relativi a durata, modalità di svolgimento e contenuti delle prove, composizione delle commissioni.

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE

L'articolo 10 del dpr 275/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica) prevede che “*Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate*”.

Conseguentemente la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, registra:

- competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari e traguardi raggiunti dall'alunno, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle prove d'esame, sulla base di specifici indicatori individuati dalla scuola;
- particolari attitudini emerse durante la complessiva attività scolastica del triennio;
- piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti, ecc.).

Si tratta, come ben si può intuire, di un adempimento indubbiamente complesso, su cui si è soffermata la nota di indirizzo 31 agosto 2006 (confermata dalla nota 10 novembre 2006) con cui il Ministro ha configurato l'a.s. 2006-2007 come “anno ponte”: un anno, dunque, di operosa transizione durante il quale anche il delicato tema delle certificazioni deve essere necessariamente affrontato in termini sperimentali, flessibili e aperti. Tanto più in una fase, come l'attuale, che è contraddistinta da un articolato processo di innovazione di cui costituiscono momenti qualificanti sia il nuovo obbligo di istruzione sino al sedicesimo anno di età, sia la ridefinizione, in corso, delle Indicazioni nazionali.

Allo stato attuale, come è noto, non si dispone tuttavia di un quadro compiuto di definizione degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze.

Pertanto, di fronte alla non ancora compiuta definizione del nuovo impianto pedagogico-didattico, la messa in atto dei corrispondenti strumenti valutativi/certificativi non può non avere un carattere sperimentale.

1. Fase sperimentale

In questa fase transitoria in cui è in corso la ridefinizione delle Indicazioni nazionali per le scuole del primo ciclo di istruzione, si ritiene opportuno che il modello di certificazione delle competenze, allegato alla presente, sia adottato da tutte le istituzioni scolastiche in via sperimentale, con gli opportuni adattamenti alle specifiche situazioni delle realtà locali.

In particolare, in considerazione delle diffuse esperienze di innovazione presenti in molte istituzioni scolastiche, si invitano soprattutto gli insegnanti coinvolti negli esami conclusivi del primo ciclo, ad una riflessione sull'argomento delle competenze e alla individuazione, in termini aperti e flessibili, di forme valutative/certificative.

Possono essere utili, in tal senso, sia l'azione di rete che molte istituzioni scolastiche realizzano su problematiche formative specifiche, sia le esperienze di ricerca-azione sulle competenze condotte da singole scuole e che possono diventare oggetto di orientamento e disseminazione.

2. Misure di accompagnamento

Al fine di favorire il processo di elaborazione e sperimentazione sulle competenze, questo ministero offrirà opportune misure di accompagnamento, di seguito individuate.

- Predisposizione da parte del Ministero di specifico dossier (legislazione sulle competenze; livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale; bibliografia; documentazione relativa a convegni e seminari sulle competenze, ecc.).
- Costituzione di un gruppo tecnico nazionale con compiti di analisi e valutazione delle proposte innovative, in funzione della predisposizione del modello definitivo di certificazione.

- Costituzione di gruppi regionali di raccordo delle esperienze e di consulenza e assistenza per l'attività di ricerca e innovazione delle scuole.
- Raccolta di pratiche esemplari.

I Direttori Generali regionali vorranno, nell'occasione, mettere in atto ogni utile intervento per sostenere questo particolare processo di innovazione.

Dalla collaborazione degli insegnanti e dell'Amministrazione potrà nascere una proposta di sintesi valida e condivisa da utilizzare a partire già dal prossimo anno scolastico.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

Prot.5695

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici

Destinatari

Roma, 31 maggio 2007

Oggetto: [Circolare n. 28 del 15 marzo 2007](#) su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione delle competenze – ulteriori precisazioni

Al fine di chiarire taluni aspetti emersi in attuazione della circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione sperimentale delle competenze, questa Direzione Generale è intervenuta con successive note del 10 maggio 2007 ([prot. n. 4600](#)) e del 18 maggio 2007 ([prot. n. 5116](#)) con le quali sono stati forniti altri elementi informativi sia sullo svolgimento delle prove di esame sia sulla certificazione sperimentale delle competenze.

A seguito di nuove istanze sopravvenute e al fine di contribuire ad un sereno e regolare svolgimento delle prove di esame e alla messa in atto di misure condivise e qualificate per la sperimentazione della certificazione delle competenze, si forniscono ulteriori elementi di approfondimento e chiarimento.

Composizione delle sottocommissioni d'esame: si conferma che l'eventuale svolgimento nel corso dell'anno di attività aggiuntive o integrative svolte da personale esterno alla classe non legittima la modifica della naturale composizione delle sottocommissioni d'esame, costituita esclusivamente dai docenti della classe, come esplicitamente previsto dall'articolo 185, comma 3, del Testo Unico.

Alunni stranieri: fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti. Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue dell'Unione europea possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali diversamente strutturati e debitamente autorizzati.

Alunni disabili: l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 177 del Testo Unico ha comportato l'ammissione automatica di tutti gli alunni all'esame di Stato, fatta salva l'eventualità di mancato conseguimento del limite minimo annuo di presenza alle lezioni, determinando in tal modo particolari situazioni nei confronti degli alunni gravemente disabili per i quali l'intendimento della scuola, d'intesa con le famiglie, sarebbe stato, altrimenti, quello di definire in sede di scrutinio la non ammissione all'esame. L'ammissione d'ufficio all'esame preclude tale possibilità, lasciando aperte diverse possibili opzioni in merito.

Nel caso in cui l'alunno disabile non si presenti all'esame senza giustificare le ragioni di tale assenza, non è necessario procedere alle prove suppletive a cui, come esplicitamente previsto dall'articolo 184, comma 2, del Testo Unico, accedono "i candidati assenti per gravi e comprovati motivi".

Certificazione delle competenze: è stato sollevato da alcuni istituti la possibile configurazione di violazione della privacy nella predisposizione del certificato sperimentale delle competenze, in considerazione del fatto che tale documento, consegnato alle famiglie dopo l'esito positivo dell'esame, vale anche come certificato sostitutivo del diploma di licenza, ai fini della conferma di iscrizione alla prima classe dell'istituto di istruzione secondaria superiore. Il problema è indubbiamente delicato e merita particolare attenzione.

In considerazione del fatto che la possibile violazione si può avere, di norma, nel trattamento di dati sensibili e giudiziari, secondo quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si fa presente che nel Regolamento approvato con Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 per tutte le istituzioni scolastiche statali, è esplicitamente previsto nella Scheda n. 5 che "I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze."

Nel confermare, infine, che la certificazione è dovuta, ancorchè in forma flessibile e autonomamente integrata sulla base delle scelte operate dai collegi dei docenti, si rimette a ciascuna istituzione scolastica anche la determinazione nell'uso dell'indicatore del livello o del grado di competenza conseguito dall'alunno.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Roma, 10 maggio 2007

Oggetto: [Circolare n. 28 del 15 marzo 2007](#) sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007 – precisazioni

A riscontro di quesiti pervenuti, in ordine allo svolgimento delle prove di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si forniscono precisazioni relativamente a diverse problematiche emerse.

La [circolare n. 28 del 15 marzo 2007](#) prevede, per l'esame della seconda lingua comunitaria, una fase transitoria in previsione dell'obiettivo di assicurare pari dignità a tale insegnamento (oggetto per la prima volta di esame) rispetto alla prima lingua comunitaria insegnata.

In considerazione delle differenziate situazioni riscontrabili sul territorio, la circolare, nel confermare l'obiettivo di assicurare piena dignità a tale disciplina di studio introdotta in forma generalizzata per la scuola secondaria di I grado nell'ultimo triennio, rimette ad ogni singola istituzione scolastica, mediante apposita delibera del collegio dei docenti, la decisione in merito all'eventuale svolgimento di specifica prova scritta, prevedendo tre possibili soluzioni: in via ordinaria prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e valutazione della seconda lingua all'interno del colloquio interdisciplinare; in via sperimentale prova scritta unica per entrambe le lingue comunitarie insegnate; infine, svolgimento di due prove scritte distinte delle due lingue comunitarie insegnate, in presenza di consolidate esperienze di bilinguismo.

A chiarimento di quanto riportato dalla circolare n. 28/2007, si precisa che il collegio dei docenti, anche sulla base delle relazioni dei docenti di lingue comunitarie e su parere dei singoli consigli di classe del terzo anno di corso, può motivatamente deliberare lo svolgimento sperimentale di prove scritte separate per le due lingue comunitarie, anche in assenza di esperienze consolidate di bilinguismo.

È appena il caso di osservare che, stante la flessibilità di sperimentazione della seconda lingua comunitaria, possono convivere all'interno della medesima istituzione scolastica soluzioni diverse circa lo svolgimento delle relative prove scritte.

Da parte di talune scuole è stato rilevato che la circolare, non facendo cenno alcuno all'informatica, sembra sottintendere che tale disciplina non debba essere oggetto di valutazione all'esame.

Si ricorda che il colloquio pluridisciplinare attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, considerate secondo gli aggiornamenti curriculari e normativi intervenuti che, come è noto, comprendono anche riferimenti all'informatica. Si ritiene opportuno precisare, pertanto, che le sottocommissioni d'esame potranno comprendere, all'interno del colloquio pluridisciplinare, anche eventuali riferimenti all'informatica.

È opportuno, comunque, che in sede di riunione preliminare tale decisione sia assunta collegialmente dalle commissioni di esame sulla base anche della presentazione delle attività e delle esperienze del triennio.

Per quanto riguarda gli studenti con disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), nel richiamare le disposizioni contenute nella circolare n. 28/2007, si conferma che non vi può essere nei loro confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove, prevedendo altresì che la valutazione delle stesse avvenga tenendo conto prevalentemente del contenuto più che della forma.

In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare nella svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e dispensative impiegate in corso d'anno nel limite della compatibilità consentite alla particolare circostanza delle finalità dell'esame.

Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali svolti dagli alunni nell'ultimo anno possono costituire oggetto di esame all'interno del colloquio pluridisciplinare, affidato esclusivamente ai docenti di classe membri della commissione esaminatrice, in quanto gli stessi, in sede di valutazione periodica o finale sono, parimenti, i soggetti titolari della valutazione degli apprendimenti.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla particolare situazione dei candidati esterni, cosiddetti privatisti, che presentano richiesta di accesso all'esame. In particolare è meritevole di puntualizzazione la situazione degli studenti provenienti da scuola privata non paritaria che chiedono di sostenere l'esame presso una scuola statale o paritaria, e che, come è noto, possono presentare domanda per sostenere l'esame presso un'unica sede scolastica vicina.

Il dirigente scolastico della scuola presso cui i candidati esterni intendono sostenere le prove d'esame fornisce, pertanto, disposizioni e indicazioni operative direttamente alla scuola privata frequentata dai candidati privatisti, e provvede altresì alla richiesta di ogni documentazione utile alla predisposizione ed effettuazione degli esami, compresa l'attestazione dell'avvenuta frequenza, da parte di ciascun candidato, del monte ore annuo richiesto per la validazione dell'anno scolastico (cfr. art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 59/2004).

In mancanza di tale documentazione, il dirigente scolastico, d'intesa con il rappresentante della scuola privata, può predisporre, mediante l'intervento di insegnanti della propria istituzione, preliminari accertamenti delle competenze possedute dagli alunni candidati all'esame, sotto forma di colloquio con i singoli alunni da effettuarsi alla presenza dei loro docenti di classe. Inoltre, per quegli alunni che, avendo compiuto buona parte del percorso scolastico all'interno della scuola privata, non sono in possesso di formale titolo di ammissione al primo anno della scuola secondaria di I grado, rilasciato da scuola statale o paritaria, il preliminare accertamento ha valore di formale verifica dell'idoneità per accedere all'esame di Stato per effetto del dispositivo di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Per quanto riguarda la **certificazione delle competenze**, nel confermare il **carattere sperimentale e transitorio del modello suggerito**, per il quale si invitano tutte le scuole a svolgere opportuna **riflessione per eventuali integrazioni**, si segnala che questa Direzione generale, come già annunciato nella [circolare n. 28 del 15 marzo](#) scorso, ha provveduto da tempo alla messa in linea sul sito del ministero di un primo contributo di sostegno allo studio e alla ricerca in materia.

Relativamente alla predisposizione, sottoscrizione e consegna della certificazione, si precisa quanto segue:

- **la fase istruttoria** di predisposizione della certificazione è affidata a ciascun consiglio di classe che provvede ad approntare in via informale ogni elemento utile alla compilazione del modello;
- **in sede di esame**, tenuto conto degli ulteriori elementi valutativi raccolti, la commissione provvede alla compilazione del modello di certificazione, apponendovi anche il giudizio sintetico finale e rimettendo la **sottoscrizione della certificazione al presidente della commissione**;
- successivamente, **dopo la conclusione delle operazioni di esame, il dirigente scolastico** appone a sua volta la firma di sottoscrizione del modello di certificazione, a convalida della rilevazione e valutazione delle competenze riferite al percorso scolastico;
- la certificazione delle competenze, in quanto comprensiva degli esiti dell'esame di Stato e degli elementi di valutazione riferiti al percorso scolastico dell'alunno, **integra e sostituisce la certificazione che in via ordinaria le istituzioni scolastiche rilasciano agli alunni licenziati**, subito dopo la conclusione positiva dell'esame. **Va pertanto consegnata ad esami conclusi** per essere presentata alla scuola del successivo ordine a cui l'alunno si è iscritto;
- per i candidati esterni, non potendo disporre di pregressi elementi di conoscenza circa le competenze acquisite, si utilizzerà transitoriamente la certificazione precedentemente in uso, in attesa di regolamentare l'intera materia.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto